



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: : <http://seried.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2020/2021**

Comunicato Ufficiale N° **1** del **01/07/2020**

A) ATTIVITA' UFFICIALE DELLE SOCIETA' DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Per le Società del Dipartimento Interregionale, sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:

- di Campionato Nazionale di Serie D
- di Campionato Nazionale "Juniores Under 19"
- di Coppa Italia Dilettanti

Per quanto attiene alla conclusione delle attività di cui sopra, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49 delle N.O.I.F., si precisa che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out, esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. Laddove, a seguito dei provvedimenti del Governo e/o delle Autorità Sanitarie, non si potesse portare a termine la normale attività del Campionato Nazionale di Serie D, così come programmata, si farà riferimento, per il numero delle promozioni e delle retrocessioni previste, alle classifiche come cristallizzate al momento della definitiva interruzione del Campionato stesso. Nel caso in cui le squadre di uno stesso girone non avessero disputato lo stesso numero di gare per determinare la classifica finale sarà applicato il criterio della "media punti"; in caso di ulteriore parità, si farà ricorso alla "classifica avulsa" di cui all'art. 51 N.O.I.F. anche se le Società interessate non avessero disputato lo stesso numero di gare negli scontri diretti. In caso di ulteriore parità, inoltre, si applicherà la migliore differenza reti e, a seguire, laddove persistesse l'ulteriore situazione di parità, si applicheranno i criteri previsti dal citato art. 51 N.O.I.F. sino all'eventuale effettuazione del sorteggio.

B) ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D

Il Dipartimento Interregionale organizza per la stagione sportiva, 2020/2021 - secondo gli indirizzi fissati dalla L.N.D. - il Campionato Nazionale di Serie D, il cui organico è determinato in base al titolo sportivo acquisito dalle Società nella stagione sportiva 2019/2020 e corredato dai requisiti di carattere organizzativo richiesti dalla F.I.G.C.

Al Campionato Nazionale di Serie D - articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 20 squadre ciascuno – hanno diritto a partecipare le seguenti 165 Società:

- n. 9 Società retrocesse dal Campionato di Lega Pro Unica all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- n. 121 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all'ammissione, all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- n. 28 Società promosse dai Campionati Regionali di Eccellenza all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020;
- n. 7 Società ammesse dal Campionato di Eccellenza all'esito della passata stagione sportiva 2019/2020, giuste disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 324 del 18 giugno 2020 e n. 343 del 30 giugno 2020.

In caso di vacanza organico per la stagione sportiva 2020/2021, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società così come definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. L'eventuale vacanza di organico del Campionato di Serie D sarà completata fino al raggiungimento di un numero massimo di 162 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato (ivi compresi eventuali spareggi) viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, nonché delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

C) NORME RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI CALCIATORI NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale di Serie D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dal Dipartimento Interregionale possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, in deroga alle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 199 del 16 dicembre 2019, il Dipartimento Interregionale, ha stabilito che nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno **quattro** calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- **1 nato dal 1° gennaio 1999 in poi**
- **1 nato dal 1° gennaio 2000 in poi**
- **1 nato dal 1° gennaio 2001 in poi**
- **1 nato dal 1° gennaio 2002 in poi**

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti "calciatori giovani" è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita, con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

D) ADEMPIMENTI ECONOMICO – FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni appositamente emanate dal Dipartimento Interregionale e già pubblicate in separato Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie D della stagione sportiva 2020/2021 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D., dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Nazionale Federale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine del 24 luglio 2020 (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 giugno 2020).
In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine del 15 luglio 2020 (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 giugno 2020);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari.

Ciò premesso, si ritiene in particolare di richiamare l'attenzione di tutte le Società su quanto previsto dall'art. 94 ter delle N.O.I.F. che di seguito viene riportato.

ART. 94 ter

Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.

1. Per i calciatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa espressamente, come per tutti i calciatori "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. I calciatori tesserati per le società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisponderci in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Gli accordi relativi al Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento ovvero, se relativi a tesseramenti successivi a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.

Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso il Dipartimento Interregionale, con contestuale comunicazione al calciatore.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale del Campionato Nazionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).
6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00.
7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore. Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.

I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento Interregionale, con contestuale comunicazione al calciatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
9. Abrogato.
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale Federale Nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale Federale Nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale Federale Nazionale – sezione vertenze economiche – le somme

dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le Società del Campionato Nazionale di Serie D, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.
- 12bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali stabiliti annualmente di intesa tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori, le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore dell'allenatore per la durata pluriennale dell'accordo. Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione all'allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.
13. Il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono intendersi sostituite dalle seguenti:

13. Il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

E) DEPOSITO ACCORDI ECONOMICI SERIE D 2020/2021

Le società partecipanti al Campionato Serie D 2020/2021 dovranno depositare e/o inviare al Dipartimento Interregionale, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, l'elenco dei calciatori "non professionisti" utilizzati nella prima squadra ed in quella juniores, allegando i relativi accordi economici (ivi compresi quelli a titolo gratuito), in conformità a quanto disposto dall'art. 94 ter delle N.O.I.F.

Gli accordi economici dei calciatori, sottoscritti in data successiva al 31 ottobre 2020, dovranno essere obbligatoriamente depositati e/o inviati al Dipartimento, a cura della società entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con contestuale comunicazione al calciatore. Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro 15 giorni dalla scadenza dei predetti termini (15 novembre e 45 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo).

La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, comporterà la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

F) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DIVISIONE UNICA LEGA PRO

Le 9 Società che, al termine della stagione sportiva 2020/2021, si classificheranno al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale di Serie D, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Divisione Unica Lega Pro della stagione sportiva 2021/2022.

G) RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Al termine della stagione sportiva 2020/2021, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- le Società classificate all'ultimo e al penultimo posto
- due Società perdenti le gare di play-out, fatto salvo quanto previsto al punto A) del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2020/2021.

H) FASE FINALE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA DILETTANTI

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale di successiva pubblicazione.

I) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE

In caso di vacanza dell'organico del Campionato di Serie D, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento dello stesso avviene per decisione inappellabile della L.N.D., con la preclusione di "riescaggi" che consentono ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva.

Per i riescaggi nel Campionato di Serie D 2020/2021 si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto B) del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, fra le società retrocesse dal Campionato Serie D 2019/2020 e della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. per le società di Eccellenza 2019/2020.

In caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dal Dipartimento Interregionale e dalla L.N.D., saranno ammesse in ordine alternato due società retrocesse dalla Serie D, seguendo la graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2019/2020, e una società per il Campionato di Eccellenza 2019/2020, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D.

L) NORME RELATIVE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D

Tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, come già pubblicato sul Comunicato n. 119 del 30 giugno 2020 sono tenute a versare la somma stabilita in base agli importi sotto indicati:

- € 13.000,00 diritti di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D e Campionato Nazionale Juniores Under 19
- € 3.200,00 acconto spese (a garanzia di eventuali passività sportive)
- €00 assicurazione tesserati (in base al numero degli stessi risultanti al 30/6/2020)
- € 31.000,00 fidejussione bancaria
- € 300,00 tassa associativa

M) ATTIVITA' GIOVANILE

In ordine con le disposizioni regolamentari vigenti - di cui all'art. 58 comma 1) delle N.O.I.F. -, è fatto obbligo alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores Under 19 indetto dalla L.N.D.

Le stesse Società potranno altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati o altre attività indette dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società della Regione Sardegna e della Regione Sicilia aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores Under 19 organizzato dal Comitato Regionale di appartenenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto M). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale Juniores Under 19. Le Società di Serie D migliori classificate nei Campionati Regionali Juniores organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia, conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato Juniores Nazionale organizzata dallo scrivente Dipartimento.

N) CAMPIONATO NAZIONALE "JUNIORES UNDER 19"

Il Campionato Nazionale "Juniores Under 19" è organizzato dal Dipartimento Interregionale, sulla base di più gironi composti da un minimo di 10 ad un massimo di 14 squadre, ovvero, per esclusivi motivi organizzativi e di opportunità territoriale, ad un massimo di 15.

Articolazione

Al Campionato Nazionale "Juniores Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2020/2021 ad eccezione di quelle delle Regioni Sardegna e Sicilia.

Le Squadre partecipanti al Campionato Nazionale “Juniores Under 19” devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.

Inoltre il Dipartimento Interregionale può iscrivere al Campionato Nazionale Juniores Under 19, previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, B e Lega Pro che ne facciano richiesta – solo come “fuori classifica”, senza il diritto di partecipare alla fase finale.

Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte al Campionato Nazionale “Juniores - Trofeo Dante Berretti”, organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Al Campionato Nazionale “Juniores Under 19” non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali.

Alle Società che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale “Juniores Under 19”, o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse per rinuncia, verrà addebitata la somma € 15.000,00, al secondo anno di rinuncia e successivi la somma addebitata sarà di € 25.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Interregionale.

Limite di partecipazione dei calciatori al Campionato Nazionale “Juniores Under 19”

Possono partecipare al Campionato Nazionale “Juniores Under 19” i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito altresì impiegare ad eccezione delle gare della fase finale (play-off di girone, triangolari, ottavi, quarti, semifinali e finali) fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota”, di cui due nati dal 1° gennaio 2001 in poi ed uno senza alcun limite di età.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto nell'art. 34 comma 1) delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi potranno schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dallo stesso calciatore nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le gare del Campionato Nazionale “Juniores Under 19” saranno disputate nella giornata di sabato.

O) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

In relazione alla materia in epigrafe si fa rinvio alle norme contenute nell'art. 22 bis delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto del sotto riportato punto 6) e 6 bis del medesimo:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37 delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazioni e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti

alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

P) NORME GENERALI

Disposizioni per gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play off e Play out

I prezzi dei biglietti per il settore ospiti tutte le gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play off e Play out 2020/2021, dovrà essere determinato dalle Società ospitanti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali.

P/1 Indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia

L'indennizzo per mancato incasso, dovuto alle Società ospitanti, in conseguenza alla rinuncia a disputare gare di Campionato e Coppa Italia delle Società ospitate, viene determinato in base alla media degli incassi, documentati tramite i bordereaux relativi alle ultime tre gare ufficiali interne, fino ad un massimo di € 20.000,00.

P/2 Recupero gare – variazioni di programma al calendario

a) Per motivi di carattere organizzativo, il recupero delle gare non iniziate o sospese, sarà stabilito dal Dipartimento Interregionale. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso valgono le disposizioni di cui all'art. 30 del Regolamento della L.N.D. Per eventuali gare non iniziate o sospese a partire dalla terz'ultima giornata di Campionato, il Dipartimento ne ordinerà il recupero a prescindere dalla pubblicazione sui Comunicati Ufficiali.

Le gare sospese dopo l'inizio del secondo tempo, le gare ripetute e le gare di qualificazione sono demandate, per gli effetti amministrativi, al Dipartimento Interregionale, che potrà affidare l'organizzazione ad una delle Società interessate. Gli incassi, depurati delle spese sostenute, saranno suddivisi in parti uguali tra le stesse Società.

b) Si dispone altresì che, a partire dalla terzultima gara del Campionato 2020/2021, non saranno prese in considerazione richieste di anticipi o posticipi dell'ora di inizio delle singole gare in programma e, tantomeno, spostamenti di data degli incontri prefissati, con la sola eccezione delle gare delle Società che utilizzano il mezzo aereo per lo svolgimento della trasferta.

Ciò al fine di assicurare la massima regolarità di svolgimento della relativa attività e della sua conclusione finale.

Al medesimo fine si dispone inoltre che il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo (art. 54 delle N.O.I.F.), limitatamente a dette gare, venga ridotto a quindici minuti.

P/3 Sgombero della neve

Si stabilisce che le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D ed al Campionato Nazionale "Juniores Under 19" dovranno provvedere allo sgombero della neve caduta fino alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

P/4 Massimo delle ammende

Poiché il Consiglio Federale, a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali potevano essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

P/5 Ammende per rinuncia

Così come disposto dall'art. 53 comma 5, delle N.O.I.F. la società che rinuncia per la seconda volta a disputare una gara, è esclusa dal campionato e dalle manifestazioni ufficiali.

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure:

- Campionato Nazionale di Serie D

1^a rinuncia € 2.000,00

- Campionato Nazionale Juniores Under 19

1^a rinuncia € 1.500,00

- Coppa Italia Serie D

rinuncia € 8.000,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra riportate, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando mancano tre gare o meno alla conclusione dei Campionati.

Saranno applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati.

P/6 Tasse per ricorsi – Tasse di Tesseramento – Stampati Federali

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

P/7 Assistenza Medica

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale Juniores Under 19, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, a disposizione sia della squadra ospitante, che della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le Società ospitanti è inoltre obbligatoria la presenza di una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo, deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Relativamente alle misure di prevenzione connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, si ribadisce che nessun soggetto potrà accedere all'impianto sportivo se non in regola con tutte le disposizioni previste dalle Autorità sanitarie e sportive. Andrà comunque rispettato l'obbligo del distanziamento interpersonale, l'obbligo di indossare le mascherine e l'obbligo di igienizzazione delle mani da parte di ogni persona.

Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale individuati anche del Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza dell'impianto sportivo.

P/8 Persone ammesse nel recinto di giuoco

Per le gare organizzate dal Dipartimento Interregionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale provvisto di tessera personale L.N.D.;
- b) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara provvisto di tessera personale L.N.D.;
- c) un allenatore e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, purché tesserato;
- d) un operatore sanitario ausiliario indicato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva.
- f) un medico sociale provvisto di tessera personale di iscrizione all'albo.

I soggetti di cui al punto d) sono ammessi nel recinto di gioco sotto la responsabilità del dirigente accompagnatore, per ciascuna delle squadre interessate purché muniti di documento che attesti l'identità personale e/o l'attività professionale esercitata.

La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle Società.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società; questi dovrà verificare, prima dell'inizio della gara, l'integrità delle strutture utilizzate dagli atleti (spogliatoi, panchine, ecc.).

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, i raccattapalle, i fotografi, i teleoperatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'albo di Allenatore o Direttore Tecnico. In ogni caso gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico. Resta salva la possibilità di accesso in campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società,

svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

P/9 Allenatori

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la stagione sportiva 2020/2021.

I tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore UEFA B, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Dipartimento Interregionale competente alle Società che, promosse al Campionato Nazionale di Serie D, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D" che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato dal Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

I tecnici tesserati per le Società partecipanti al Campionato Nazionale Juniores Under 19 dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente stagione sportiva 2020/2021 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€	18.000,00
- Campionato Nazionale Juniores Under 19	€	4.000,00

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle Società della L.N.D. sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).

Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, al Dipartimento Interregionale.

Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- Esonero
- Revoca esonero
- Dimissioni
- Revoca dimissioni
- Variazioni incarico
- Sospensione dai ruoli
- Riammissione nei ruoli
- Variazione di indirizzo
- Variazione dei contatti

Gli accordi economici formalizzati fra le Società e gli Allenatori, debbono essere depositati presso il Dipartimento Interregionale, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell'accordo economico.

Gli allenatori tesserati per le società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, nei termini e con le modalità di cui all'art. 94 ter, comma 12 bis, delle N.O.I.F.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; il Dipartimento Interregionale avrà cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Dipartimento Interregionale, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di tra accordo-tipo L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso il Dipartimento Interregionale, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di € 30.658,00, e dovranno essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

Senza vincolo di obbligatorietà, le Società possono altresì avvalersi della collaborazione di Preparatori Atletici anche attraverso la possibilità che tali soggetti possano sottoscrivere accordi economici annuali su apposito modello di accordo-tipo e con massimali annui lordi stabiliti di intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti, agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica e agli eventuali accordi economici per i Preparatori Atletici, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

P/10 Adempimenti tecnico - organizzativi obbligatori per le Società partecipanti ai Campionati

Si rende noto che la Lega Dilettanti ha deliberato di far obbligo alle Società partecipanti ai Campionati di predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine, sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore e gli accompagnatori delle squadre e gli eventuali calciatori di riserva, fino ad un massimo di nove.

P/11 Orario inizio gare

L'orario di inizio delle gare di Campionato verrà reso noto con un successivo Comunicato.

P/12 Gare di Finale

Al fine di garantire la certezza della regolare disputa di tutte le gare di finale delle manifestazioni organizzate dal Dipartimento Interregionale per la stagione 2020/2021, sarà designato un quarto ufficiale arbitro, in aggiunta alla terna arbitrale, che potrà sopperire nell'immediato alla eventualità in cui si verifichi qualsivoglia impedimento al direttore di gara.

Tali designazioni riguarderanno le seguenti gare di finale:

- Coppa Italia Serie D
- Titolo Campione d'Italia Serie D
- Titolo Campione d'Italia Nazionale "Juniores Under 19"

P/13 Cambio delle maglie

Qualora le Società abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserverà i propri colori sociali.

Per i Campionati organizzati dal Dipartimento Interregionale, stagione sportiva 2020/2021, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore che la indossa.

Unicamente per il Campionato Nazionale di Serie D è consentito ai rispettivi calciatori, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della stagione sportiva 2020/2021

maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore che indossa detta maglia.

E' consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

P/14 Ordine pubblico

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, in materia di Ordine Pubblico, ed in particolare:

- "Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche, se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti".
- "L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara."

La richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

P/15 Migliore formazione

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, nelle gare dell'attività ufficiale, la loro migliore formazione.

L'inosservanza di detta disposizione comporta per le Società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

P/16 Spareggi per promozioni o retrocessioni

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla categoria inferiore o stabilire una posizione in classifica si dovrà applicare la norma di cui all'art. 51 delle N.O.I.F., salvo deroghe autorizzate dalla F.I.G.C.

Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 51 delle N.O.I.F. il Dipartimento organizzerà gare di play-out le cui modalità dovranno essere preventivamente autorizzate dalla L.N.D. ai sensi dell'art. 49 delle N.O.I.F. e potrà organizzare gare di play-off con le medesime modalità.

P/17 Formazione delle classifiche

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. vengono stabilite mediante attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti. È fatto salvo quanto previsto al punto A) del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2020/2021.

P/18 Sostituzione dei calciatori

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati organizzati dal Dipartimento Interregionale, è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare ufficiali organizzate dal Dipartimento Interregionale della L.N.D. in ambito nazionale le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

In attuazione di quanto sopra si trascrivono le modalità di applicazione per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso e mediante consegna di apposito stampato da consegnare all'assistente numero 1;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

P/19 Identificazione dei calciatori

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite del Dipartimento Interregionale;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

P/20 Time-out nei campionati dilettantistici

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 settembre 2016, sono state estese a tutte le competizioni organizzate nell'ambito della L.N.D., a decorrere dalla stagione sportiva 2016/2017, le disposizioni di cui alla Regola 7 (durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche.

P/21 Pubblicazione dei Comunicati Ufficiali

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente della L.N.D. e dal Segretario.

Si reputa opportuno ricordare, altresì, che la decorrenza dei provvedimenti, a norma di Regolamento, avrà efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul quale i provvedimenti stessi sono stati riportati. Agli effetti della comunicazione ufficiale delle decisioni, sia per il testo sia per la decorrenza dei termini, fa fede la copia affissa all'albo della Sede del Dipartimento Interregionale - Piazzale Flaminio, 9 - Roma.

I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.

P/22 Organizzazione gare amichevoli e Tornei

Le Società che intendono organizzare gare amichevoli sul proprio campo, hanno l'obbligo di richiedere la relativa autorizzazione allo scrivente Dipartimento Interregionale, almeno dieci giorni

prima della disputa della gara, fatto salvo quanto previsto relativamente allo svolgimento e all'organizzazione di gare amichevoli con squadre straniere.

Al riguardo vengono fissate, per la stagione sportiva, le seguenti tasse:

- gare amichevoli con squadre dilettanti	€ 100,00
- gare amichevoli con squadre di Lega Pro	€ 150,00
- gare amichevoli con squadre di Serie "A" e "B"	€ 200,00
- gare amichevoli con squadre straniere	€ 250,00

Le Società che intendono organizzare Tornei hanno l'obbligo di richiedere la relativa autorizzazione al Dipartimento Interregionale almeno quindici giorni prima dell'inizio della Manifestazione, fatto salvo quanto previsto relativamente allo svolgimento e all'organizzazione di tornei con squadre straniere.

L'autorizzazione allo svolgimento del Torneo è subordinata alla presentazione di apposito Regolamento, del programma delle gare previste e al versamento della tassa Torneo nella misura di seguito riportata:

- Tornei con squadre dilettanti	€ 300,00
- Tornei con squadre di Lega Pro	€ 600,00
- Tornei con squadre di Serie A e B	€ 800,00
- Tornei con squadre estere	€ 1.000,00

L'Ufficio Amministrativo del Dipartimento Interregionale provvederà ad addebitare € 150,00 a gara in conto spese arbitrali.

P/23 Obbligo utilizzo palloni Nike per tutte le gare ufficiali Serie D

E' fatto obbligo a tutte le Società in organico per la stagione sportiva 2020/2021 l'utilizzo del pallone Nike, che sarà fornito dal Dipartimento Interregionale a proprie cure e spese, per tutte le gare ufficiali del Campionato Serie D e Coppa Italia.

P/24 Fusioni di Società e cambiamenti di denominazione sociale

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F. È fatta salva la deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., a valere in via straordinaria per la stagione sportiva 2020/2021, di cui al Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 313 del 10 giugno 2020.

P/25 Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 52, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

È fatto obbligo a tutte le Società di apporre sulla manica destra il marchio Dipartimento Interregionale Serie D, che sarà distribuito prima dell'inizio dell'attività ufficiale.

P/26 Diritti di diffusione radio televisiva

La L.N.D. - ai sensi dell'art. 52 comma 2) del Regolamento della L.N.D. - stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

P/27 Campo di gioco

L'impianto di gioco dovrà presentare le caratteristiche previste dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale, con particolare riferimento all'attestazione di agibilità rilasciata dalle Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza.

Si precisa che può essere concessa deroga alle Società per il tempo necessario all'ultimazione dei lavori, previa indicazione di un campo alternativo provvisto di agibilità definitiva; in caso contrario dovrà essere chiaramente disposta, da parte dell'Ente proprietario, la concessione della struttura per la disputa di gare "a porte chiuse".

Uso campi in erba artificiale

È autorizzato lo svolgimento dell'attività dilettantistica e giovanile su campi in erba artificiale, previa la necessaria omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie D non saranno accettate domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al rinnovo all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.

P/28 Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore

Si fa rinvio a quanto disposto in materia all'art. 55 delle N.O.I.F.

Q) COPPA ITALIA SERIE D

Il Dipartimento Interregionale organizza, per la stagione sportiva 2020/2021, la 55ª, edizione della Coppa Italia Serie D.

Le modalità di svolgimento saranno specificate in apposito regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

R) CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

La L.N.D., in caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco, ha disposto la seguente priorità nello svolgimento delle gare:

- Campionato Nazionale di Serie D
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato di Eccellenza
- Campionato di Promozione
- Campionato di 1ª Categoria
- Campionato di 2ª Categoria
- Campionato Nazionale "Juniores Under 19"

- Campionato Nazionale Allievi (Under 17)
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15)
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza
- Campionato Regionale “Juniores – Under 19”
- Campionato Regionale “Juniores” Femminile
- Campionato Regionale Allievi (Under 17)
- Campionato Regionale Under 16
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15)
- Campionato Regionale Under 14
- Campionato 3^a Categoria
- Campionato di “3^a Categoria - Under 21”
- Campionato di “3^a Categoria - Under 19”
- Campionato di “3^a Categoria - Over 30”
- Campionato di “3^a Categoria - Over 35”
- Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione
- Coppe Regionali Settore Giovanile
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile
- Attività Amatori

S) ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.

Si rammenta che l'iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle società di ottenere il riconoscimento del proprio status di associazione/società sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle associazioni operanti nel settore del “no profit”. Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 agosto 2019, l'iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

Publicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 1° luglio 2020.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Cosimo Sibilia)